

Il procedimento prevede una fase di programmazione preliminare: la Banca d'Italia predispone un programma dei lavori normativi che intende svolgere nei dodici mesi successivi, con indicazione del grado di priorità assegnato ai diversi progetti. Tale programma è sottoposto a pubblica consultazione per acquisire dai soggetti interessati indicazioni utili a definire l'agenda regolamentare ed è pubblicato entro il mese di dicembre di ogni anno.

Per ciascun atto normativo da adottare vengono individuate le diverse opzioni regolamentari, in relazione alle quali sono identificati e, ove possibile, misurati i costi e i benefici per le diverse categorie di soggetti interessati al fine di selezionare quelle più efficienti in relazione alle finalità della vigilanza (cfr. il paragrafo: *L'analisi di impatto della regolamentazione*).

Le ipotesi di nuove regolamentazioni selezionate sono illustrate in documenti di consultazione, nei quali le scelte effettuate sono motivate anche in relazione alle analisi di impatto condotte. La pubblicazione del documento è comunicata agli organismi rappresentativi dell'industria e dei consumatori ai quali è lasciato un tempo congruo per fornire le proprie valutazioni (di norma 60 giorni). Conclusa la fase di consultazione, il provvedimento finale è pubblicato unitamente a una relazione che illustra i risultati delle analisi di impatto e fornisce un resoconto delle scelte adottate, motivate anche con riferimento ai commenti ricevuti. La normativa emanata è sottoposta infine a revisione periodica (almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore).

In attuazione di specifiche previsioni dell'art. 23 della l. 262/2005, sono indicati i casi eccezionali in cui l'applicazione del regolamento può essere in tutto o in parte derogata; si fa riferimento in particolare a inusuali mutamenti delle condizioni di mercato, a ipotesi in cui la preventiva conoscenza del provvedimento può minarne l'efficacia e a termini di adozione stabiliti da una fonte sovraordinata. Oltre ai menzionati casi di deroga, sono individuati, in attuazione del principio di proporzionalità, i casi in cui le fasi dell'analisi di impatto e della consultazione pubblica possono essere compresse o eliminate.

Nel 2009 e nella prima metà del 2010 la Banca d'Italia ha adottato numerosi provvedimenti volti a preservare la stabilità del sistema, assicurando il mantenimento di adeguati livelli di risorse patrimoniali da parte degli intermediari vigilati. Nel luglio del 2009 sono state fornite indicazioni sui criteri cui le banche devono attenersi nelle operazioni di riacquisto/rimborso anticipato di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza, che potranno essere autorizzate dalla Banca d'Italia a condizione che gli strumenti siano interamente sostituiti con altri di qualità uguale o superiore. A settembre, per contenere i rischi connessi con l'adozione di modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, la Banca d'Italia, in linea con l'indirizzo espresso dal Comitato di Basilea, ha prorogato al 2010 l'obbligo per le banche autorizzate all'utilizzo di tali modelli di mantenere un requisito patrimoniale almeno pari all'80 per cento di quello calcolato in base alle regole previgenti (Basilea 1).

**Patrimonio, rischi, strumenti di raccolta**

A marzo del 2010 è stata rivista la disciplina delle obbligazioni bancarie garantite (*covered bonds*), al fine di favorire la diffusione di tale strumento di raccolta. Sono

stati chiariti il contenuto e il valore certificatorio della relazione di stima sugli attivi ceduti, nonché i compiti assegnati alla società di revisione incaricata delle verifiche sulla regolarità dell'operazione e sull'integrità della garanzia a favore degli investitori.

Nel mese di maggio 2010 la Banca d'Italia, allineando la disciplina nazionale a quelle adottate nei maggiori paesi europei e negli Stati Uniti, ha modificato i criteri per il trattamento prudenziale dei titoli di Stato dei paesi della UE detenuti nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita”, ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza. Il provvedimento persegue l'obiettivo di prevenire una ingiustificata volatilità del patrimonio di vigilanza legata a repentine variazioni dei corsi dei titoli che non riflettono una effettiva variazione del merito di credito dell'emittente.

Sempre a maggio è stata emanata la disciplina prudenziale delle cessioni di immobili a uso funzionale delle banche e dei gruppi bancari, che introduce uno specifico “filtro prudenziale” volto ad assicurare che l'utile derivante da tali operazioni sia computato nel patrimonio di vigilanza soltanto ove siano rispettati i prescritti requisiti di stabilità e piena disponibilità.

Per indirizzare gli intermediari verso una corretta e uniforme applicazione della disciplina prudenziale, la Banca d'Italia, in più occasioni, ha fornito criteri interpretativi su questioni di natura tecnica. Ad aprile 2009 sono state date indicazioni sul calcolo del rischio di concentrazione nell'ambito del processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP). A giugno 2009, in linea con gli orientamenti maturati in sede comunitaria nell'ambito del Capital Requirements Directive Transposition Group, sono stati chiariti: il trattamento delle esposizioni assistite da garanzia ipotecaria immobiliare e delle operazioni di intermediazione in cambi con regolamento a lungo termine; la nozione di default; il trattamento delle esposizioni nei confronti della Cassa di compensazione e garanzia ai fini della concentrazione dei rischi; alcuni aspetti del test di significatività del trasferimento del rischio per le operazioni di cartolarizzazione; le modalità di calcolo dell'indicatore rilevante ai fini del requisito patrimoniale a copertura dei rischi operativi per i metodi base e standardizzato.

#### **Assetti proprietari**

La Banca d'Italia ha prestato collaborazione al Governo per il recepimento della direttiva CE 5 settembre 2007, n. 44, avvenuto con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21 recante modifiche ai Testi unici bancario e della finanza in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, imprese di investimento e società di gestione del risparmio.

Le modifiche riguardano: l'innalzamento dal 5 al 10 per cento della soglia partecipativa minima per l'autorizzazione, fermo restando l'obbligo per i casi di influenza notevole e di controllo; l'indicazione esplicita delle ulteriori soglie autorizzative per la variazione della partecipazione (20, 30 e 50 per cento, e in ogni caso il controllo); la riformulazione dei criteri di valutazione delle istanze in linea con le previsioni comunitarie; l'applicazione della disciplina anche agli acquisti di concerto. I nuovi criteri per la valutazione delle istanze vengono applicati già dal 21 marzo 2009, data di scadenza del termine di recepimento della direttiva, secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia con la comunicazione fornita al mercato il 12 maggio 2009.

Nel dicembre del 2009, in attuazione della delibera del CICR del luglio 2008, la Banca d'Italia ha avviato la consultazione pubblica sulle disposizioni in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari, che persegono obiettivi di semplificazione, aggiornamento e armonizzazione con la disciplina comunitaria. Lo schema di disciplina elimina la regola della separatezza banca-industria e introduce nuovi limiti all'assunzione di partecipazioni in imprese non finanziarie. Viene semplificato, inoltre, il regime di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in imprese finanziarie, il cui rilascio rimane obbligatorio per le sole operazioni rilevanti. Il nuovo quadro normativo è completato da regole organizzative e di governance che consentono di prevenire e gestire eventuali conflitti di interesse nell'attività di assunzione e detenzione delle partecipazioni. L'ambito di applicazione della disciplina è esteso a forme di investimento che, pur non direttamente qualificabili come partecipazioni, comportano l'assunzione di rischi analoghi (fondi di private equity, investimenti indiretti attraverso veicoli societari).

**Partecipazioni detenibili e relazioni con soggetti collegati**

Nel maggio di quest'anno sono state sottoposte a consultazione pubblica le disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati. In attuazione della delibera del CICR del luglio 2008, la proposta prevede un sistema di limiti quantitativi, procedure e controlli volti a presidiare il rischio che la vicinanza di determinati soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni, causando distorsioni nella funzione allocativa, esposizione a rischi non adeguatamente misurati e potenziali danni a depositanti e azionisti. Il perimetro dei soggetti collegati, che comprende le relazioni "a monte" (tra la banca e suoi esponenti, controllanti e azionisti qualificati) e quelle "a valle" (tra la banca e le società o imprese partecipate su cui essa esercita un'influenza notevole), è definito secondo criteri volti a evitare il rischio di elusioni. I limiti all'assunzione di attività di rischio, basati prevalentemente su un approccio consolidato, sono diversi a seconda della natura dei soggetti collegati e più stringenti per i soggetti non finanziari. Sono previsti margini di flessibilità per le banche di credito cooperativo. Il rischio di conflitti di interesse nell'assunzione e gestione di tali rapporti è inoltre presidiato da procedure deliberative che trovano applicazione anche per le operazioni infragruppo e per le transazioni economiche non coperte dai limiti quantitativi. Esse valorizzano il ruolo dell'organo di controllo e degli amministratori indipendenti e sono graduate in funzione della rilevanza dell'operazione. Le disposizioni sono state oggetto di confronto con la Consob in relazione alla disciplina da questa emanata in attuazione dell'art. 2391-bis del codice civile.

L'analisi d'impatto preliminare, effettuata sulla base di una rilevazione condotta presso un campione rappresentativo del 70 per cento del sistema bancario, mostra che circa la metà dei gruppi bancari considerati presenterebbe almeno un soggetto collegato con attività di rischio oltre i limiti proposti. Il valore mediano annuo del numero di operazioni con soggetti collegati sarebbe pari a 210 per i primi 5 gruppi, a 60 per gli altri gruppi, a 9 per le banche di credito cooperativo; il numero di operazioni di maggiore rilevanza risulterebbe contenuto.

**I sistemi di remunerazione e incentivazione**

Nel 2009 è proseguita l'azione della Banca d'Italia volta a promuovere il pieno e tempestivo allineamento delle politiche e delle prassi di remunerazione delle banche alle regole elaborate in ambito nazionale e internazionale.

In attuazione dei principi già contenuti nelle disposizioni del marzo 2008 sull'organizzazione e il governo societario delle banche (cfr. la *Relazione al Parlamento e al Governo* sul 2008) e in linea con l'evoluzione nel frattempo intervenuta nel contesto internazionale, la Banca d'Italia ha fornito a ottobre 2009 ulteriori indirizzi validi per tutte le banche nonché indicazioni aggiuntive per gli intermediari di maggiore rilevanza.

Per la generalità delle banche le disposizioni di vigilanza fissano alcuni criteri riguardanti la componente variabile della remunerazione, il processo di definizione delle politiche di remunerazione e i relativi controlli. Per la componente variabile è richiesto che: il pagamento di una sua quota sostanziale sia differito per un congruo periodo di tempo; sia parametrata a indicatori pluriennali di performance corretti per tener conto di tutti i rischi, del costo del capitale e della liquidità; sia simmetrica rispetto ai risultati effettivamente conseguiti; tenga conto non solo dei risultati dell'unità di business, ma anche di quelli della banca o del gruppo nel suo complesso e, ove possibile, di quelli individualmente raggiunti dal dipendente. L'ammontare complessivo della componente variabile non deve inoltre limitare la capacità della banca di mantenere o raggiungere adeguati livelli di capitalizzazione. Il processo decisionale sulla struttura della remunerazione deve coinvolgere i massimi organi aziendali, prevedere criteri obiettivi in linea con le finalità della normativa e non deve lasciare eccessivo spazio alla discrezionalità degli esponenti di vertice. La funzione di revisione interna deve verificare almeno annualmente la corretta applicazione delle regole e interessare gli organi aziendali; gli esiti della verifica devono essere portati a conoscenza dell'assemblea.

Per i gruppi bancari maggiori, espressamente individuati, la nota della Banca d'Italia dispone l'adeguamento anche agli standard applicativi elaborati a settembre 2009 dall'FSB. A tali gruppi è stato richiesto di condurre una specifica verifica sulla rispondenza delle politiche e prassi di remunerazione alla normativa di riferimento e di trasmetterne l'esito, insieme con la pianificazione dei connessi interventi, alla Banca d'Italia.

Il quadro normativo primario e di vigilanza su questa materia potrà subire ulteriori evoluzioni in relazione ai lavori in corso in ambito comunitario per la revisione della direttiva sui requisiti patrimoniali di banche e imprese di investimento (CRD III).

**Intermediazione finanziaria**

La Banca d'Italia ha fornito collaborazione al Governo nel processo di revisione del quadro normativo dell'intermediazione finanziaria non bancaria.

A seguito della consultazione pubblica svolta nello scorso mese di maggio, il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2008 per la riforma della disciplina degli intermediari finanziari non bancari e degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Il testo è ora all'esame del Parlamento.

La riforma, complessivamente volta a riqualificare il comparto e rafforzare il relativo sistema dei controlli, prevede per gli intermediari finanziari disposizioni tese a: consentire l'esercizio delle attività riservate ai soli soggetti che garantiscono adeguati livelli di affidabilità e correttezza; prevedere più efficaci strumenti di controllo modulati sulla base delle attività svolte e dei rischi assunti; introdurre sanzioni amministrative e forme di intervento effettive e proporzionate. Per gli agenti e mediatori, la disciplina viene rivista nell'ottica di assicurare maggiore professionalità e affidabilità degli operatori e rafforzare i requisiti di accesso; viene conseguentemente rivista anche l'architettura dei controlli.

L'azione della Banca d'Italia per rafforzare il livello di tutela della clientela dei servizi bancari e finanziari è stata ampia e incisiva. Una riforma organica della normativa secondaria in materia di trasparenza è stata realizzata nel mese di luglio 2009 (cfr. il riquadro: *La nuova disciplina sulla trasparenza*).

**Tutela della clientela e trasparenza**

#### LA NUOVA DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA

Le nuove disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, adottate dopo un'ampia fase di consultazione pubblica, segnano un cambiamento importante rispetto alla disciplina del 2003, che sostituiscono integralmente. L'obiettivo di rafforzare la tutela della clientela è perseguito agendo su due fattori: viene riservata massima attenzione alla semplicità, chiarezza e comparabilità delle informazioni da fornire alla clientela; in aggiunta agli adempimenti di trasparenza, viene chiesto agli intermediari di adottare presidi organizzativi per assicurare correttezza dei comportamenti in tutte le fasi della loro attività.

I documenti che gli intermediari devono predisporre sono stati semplificati rivedendo il contenuto e l'ordine logico delle informazioni da fornire; per i prodotti più comuni (conti correnti e mutui) sono stati predisposti documenti standard che agevolano il consumatore nel paragonare prezzi, condizioni applicate e rischi; è stato esteso il ricorso agli indicatori sintetici di costo (ISC) che consentono ai clienti un'immediata percezione dell'onere complessivo del servizio e facilitano il confronto tra le diverse offerte presenti sul mercato. Sulle operazioni in cui l'opacità tende a essere maggiore – come affidamenti e sconfinamenti – sono stati introdotti presidi aggiuntivi per rafforzare la trasparenza e semplificare la struttura delle commissioni applicate, anche attraverso l'imposizione agli intermediari di specifici obblighi procedurali e organizzativi. Norme e documenti standard sono stati elaborati con la collaborazione di esperti in comunicazione; per i documenti non standardizzati sono state dettate indicazioni sul lessico, la sintassi e la grafica da usare per garantire l'immediata comprensione del materiale di trasparenza. La disciplina sui canali di comunicazione impiegati dagli intermediari è stata rivista con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo degli strumenti elettronici, più efficienti e meno costosi rispetto al tradizionale supporto cartaceo.

Nei rapporti con la clientela al dettaglio viene chiesto agli intermediari di predisporre apposite procedure interne volte ad assicurare, tra l'altro, che: la struttura, le

caratteristiche e i rischi dei prodotti offerti siano comprensibili; la documentazione informativa venga utilizzata attivamente nella fase di commercializzazione; la rete di vendita abbia una formazione adeguata; gli oneri applicati alla clientela siano pienamente trasparenti; la gestione dei reclami pervenuti sia accurata e tempestiva.

Le disposizioni del luglio 2009 sono state integrate da interventi successivi riguardanti aspetti specifici.

A novembre 2009 sono state pubblicate le Guide sul conto corrente e sul mutuo ipotecario che gli intermediari sono tenuti a stampare e mettere a disposizione della clientela. Le Guide, predisposte con la consulenza di esperti di comunicazione e di grafica, sono pubblicate anche sul sito internet della Banca d'Italia; esse spiegano, con un linguaggio semplice, cosa è un conto corrente o un mutuo, quali diritti ha il cliente e a quali aspetti è necessario fare attenzione prima di concludere il contratto, al momento della stipula e nel corso del rapporto con l'intermediario.

Nello stesso mese di novembre è stata completata la disciplina del Conto corrente semplice: si tratta di un prodotto disegnato sulle esigenze di una clientela di base che permette – a fronte di un canone annuo fisso stabilito da ciascuna banca – di effettuare un numero predeterminato di operazioni e servizi individuati sulla base di un accordo tra l'ABI e le principali associazioni dei consumatori. La standardizzazione del contenuto dei servizi offerti e della struttura di prezzo permette di confrontare i costi tra le banche che decidono di offrire il prodotto; l'efficacia dell'iniziativa dipenderà pertanto dal suo grado di diffusione.

A febbraio del 2010 sono stati indicati i profili di operatività sulla base dei quali va calcolato l'ISC che gli intermediari devono indicare nella documentazione relativa ai conti correnti destinati ai consumatori. Questo indicatore permetterà alla clientela di sapere orientativamente – prima di concludere il contratto – il costo del conto corrente, di paragonarlo a quello di altri prodotti sul mercato e, per i conti già in essere, di capire se sono ancora convenienti. I profili, elaborati con il coinvolgimento dell'ABI e delle principali associazioni dei consumatori, corrispondono a ipotesi di utilizzo tipo del conto da parte di diverse categorie di consumatori.

In concomitanza con l'emanazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 di recepimento della direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD), le disposizioni sono state integrate con specifiche regole. Esse riguardano l'informativa precontrattuale, il contenuto dei contratti, la modifica delle relative condizioni, il recesso, le comunicazioni al cliente in costanza di rapporto, le spese applicabili. Le nuove regole sono state coordinate con quelle generali di trasparenza contenute nel provvedimento del luglio 2009: l'obiettivo è di assicurare, per i servizi di pagamento, livelli di tutela omogenei a quelli previsti per gli altri servizi bancari.

Per offrire chiarimenti interpretativi e precisazioni in merito a taluni aspetti della nuova disciplina di trasparenza, nel dicembre del 2009 la Banca d'Italia ha diramato una comunicazione al sistema riguardante: il calcolo delle commissioni sulle aperture di credito in conto corrente; la classificazione delle piccole imprese come “clienti al dettaglio”; l'informativa sulle carte di pagamento offerte insieme al conto corrente.

Nel corso del 2010 la disciplina sulla trasparenza sarà interessata da ulteriori adattamenti connessi con l'attuazione della delega legislativa contenuta nella legge comunitaria per il 2008. A seguito delle consultazioni pubbliche effettuate a maggio, uno schema di decreto legislativo di modifica del TUB, predisposto con la collaborazione della Banca d'Italia, è stato approvato dal Consiglio dei ministri ed è ora all'esame del Parlamento.

L'obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori e migliorare la qualità delle informazioni per la clientela è alla base anche della nuova direttiva sul credito ai consumatori (direttiva CE 23 aprile 2008, n. 48). La Banca d'Italia ha fornito la propria collaborazione al Governo nella redazione dei testi di modifica del TUB ora all'esame del Parlamento. Le nuove regole, di massima armonizzazione, introducono strumenti più efficaci di protezione del consumatore in tutte le fasi della relazione con l'intermediario: sono previste un'articolata disciplina dell'informativa precontrattuale, regole sul contenuto dei contratti, tutele in caso di scioglimento del rapporto.

A maggio del 2010, in attuazione dell'art. 53 comma 2-ter del TUB, la Banca d'Italia ha avviato la consultazione pubblica su uno schema di regolamento che fissa finalità e limiti del trattamento dei dati personali effettuato dalle società che, gestendo i sistemi di informazione creditizia, forniscono alle banche valutazioni sul merito di credito della clientela e modelli statistici da utilizzare nell'ambito dei sistemi di rating. In particolare, al fine di tutelare le esigenze di riservatezza dei titolari, sono stati introdotti criteri di conservazione, accesso e utilizzo tali da rendere i dati non identificabili né accessibili da parte delle banche e delle stesse società di gestione, salvo nei casi tassativamente indicati, coerentemente con le finalità di sviluppo dei modelli indicate nel TUB. Il regolamento è il frutto di una fase di preliminare confronto con il Garante per la protezione dei dati personali, il cui parere – una volta chiusa la consultazione – sarà necessario per l'emanazione del provvedimento definitivo.

**Sistemi di informazione creditizia e rating interni**

Nel settore del risparmio gestito a ottobre del 2009 sono state emanate le disposizioni di vigilanza in materia di direzione e coordinamento della capogruppo bancaria nei confronti delle SGR appartenenti al gruppo. Sono previste regole organizzative volte a bilanciare i poteri della capogruppo bancaria con il dovere delle SGR di agire nell'interesse degli investitori, in particolare nella definizione del processo di investimento e delle politiche commerciali. La capogruppo è inoltre tenuta a effettuare una valutazione delle politiche e delle strategie di gruppo nel settore, del cui esito deve essere informata la Banca d'Italia.

**Risparmio gestito e prestazione di servizi di investimento**

A marzo di quest'anno è stata avviata la consultazione pubblica su una proposta di modifica del regolamento in materia di gestione collettiva del risparmio che amplia i casi in cui i regolamenti dei fondi non destinati a clientela al dettaglio possono essere approvati con procedimenti semplificati e introduce disposizioni organizzative in tema di gestione dei fondi chiusi.

A luglio del 2009 è stato ampliato il novero delle informazioni che le banche devono fornire per richiedere l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento, al fine di facilitare l'accertamento da parte della Banca d'Italia e della Consob

della sussistenza dei prescritti requisiti organizzativi, di gestione dei rischi, nonché di trasparenza e correttezza dei comportamenti.

**Il recepimento  
della direttiva sui servizi  
di pagamento**

In attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 di recepimento della direttiva europea sui servizi di pagamento (PSD), la Banca d'Italia ha emanato, nel febbraio 2010, le disposizioni di vigilanza in materia di istituti di pagamento. Essi rappresentano una nuova categoria di intermediari abilitati, insieme a banche e Imel, alla prestazione di servizi di pagamento nell'Unione europea. Tali intermediari possono svolgere, oltre ai servizi di pagamento, altre attività commerciali (cosiddetti istituti di pagamento ibridi) e concedere credito a breve termine in connessione con i servizi di pagamento prestati. Il regime prudenziale introdotto, in linea con quello degli altri intermediari armonizzati, prevede requisiti patrimoniali minimi, un vaglio sulla qualità degli esponenti aziendali e dei partecipanti, disposizioni organizzative. Sono inoltre previsti specifici limiti alla concessione del credito.

**Collaborazione  
istituzionale nel processo  
di produzione normativa**

La Banca d'Italia collabora con le istituzioni e le altre autorità a vario titolo impegnate nel processo di produzione normativa nel comparto bancario e finanziario.

L'Istituto ha fornito il proprio supporto di analisi in relazione al recepimento delle direttive comunitarie sui diritti degli azionisti delle società quotate (2007/36/CE) e sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati (2006/43/CE) attuato, rispettivamente, con i decreti legislativi, entrambi del 27 gennaio 2010, nn. 27 e 39. Il primo intervento è volto, con modifiche al codice civile e al Testo unico della finanza, a incentivare la partecipazione degli azionisti, anche esteri, alla vita delle società, rafforzando in particolare l'esercizio del voto in assemblea; le società cooperative sono tuttavia escluse da alcune novità della riforma. La direttiva sulla revisione legale reca una rivisitazione generale della materia, con alcune disposizioni specificamente rivolte agli enti denominati di interesse pubblico (categoria in cui sono comprese le banche, gli Imel, gli intermediari del mercato mobiliare, quelli di cui all'art. 107 del TUB e gli istituti di pagamento). Il nuovo quadro normativo sulla revisione legale dei conti dovrà essere completato da una serie di disposizioni attuative.

Nel corso dell'anno la Banca d'Italia ha continuato a fornire contributi al Governo, insieme alla Consob, per la definizione di uno schema di regolamento sull'utilizzo da parte delle Amministrazioni locali di strumenti finanziari derivati.

### 3.5 L'analisi di impatto della regolamentazione

Il regolamento adottato lo scorso 24 marzo in attuazione dell'art. 23 della "legge sul risparmio" ha codificato i principi dell'analisi d'impatto della regolamentazione (cfr. il riquadro: *Il regolamento per l'emanazione degli atti normativi della Banca d'Italia*), disponendo, fra l'altro, che siano resi pubblici i criteri con i quali le analisi sono condotte. Per rispondere a tale ultima esigenza, saranno pubblicate le *Linee guida per l'analisi d'impatto della regolamentazione*, la cui redazione ha beneficiato dell'esperienza maturata internamente e il cui contenuto è ispirato alle migliori prassi operative adottate all'estero. Le linee guida delimitano l'ambito di applicazione dell'analisi d'impatto

della regolamentazione (AIR), ne definiscono il ruolo e la tempistica nel processo regolamentare e individuano le modalità di interazione con i portatori di interessi. Inoltre, esse illustrano in dettaglio la metodologia di analisi da seguire nelle diverse fasi dell'analisi d'impatto, affiancando indicazioni operative ed esemplificazioni sugli aspetti più rilevanti.

Nel luglio del 2009 la relazione definitiva sull'analisi di impatto ha accompagnato l'emanazione delle disposizioni in materia di disciplina secondaria sulla trasparenza. Rispetto alla versione preliminare posta in consultazione, i risultati definitivi dell'analisi tengono conto delle informazioni raccolte mediante un questionario sui costi di compliance rivolto agli intermediari. Sono state oggetto di AIR anche le discipline, pubblicate per la consultazione tra la fine del 2009 e i primi mesi del 2010, in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e di attività di rischio e operazioni delle banche nei confronti di soggetti collegati (cfr. il paragrafo: *L'attività normativa*). Sono in corso di definizione modalità e metodologie per la conduzione dell'AIR sulle segnalazioni di vigilanza richieste agli intermediari, per rendere più sistematica e strutturata la valutazione dell'effetto delle innovazioni statistiche.

L'attività di AIR si è estesa alla valutazione degli effetti delle modifiche apportate dalle banche alle commissioni sugli affidamenti e sugli scoperti di conto a seguito degli interventi legislativi dello scorso anno.

Oltre alle analisi effettuate su normative nazionali, l'AIR può essere condotta anche sulle proposte regolamentari in discussione nelle sedi internazionali. Le valutazioni sul possibile impatto delle opzioni di revisione della disciplina prudenziale che il Comitato di Basilea sta esaminando sono state di supporto ai rappresentanti della Banca d'Italia nei lavori dei principali tavoli internazionali (ad esempio, in tema di *leverage ratio*, *buffers* anticyclici e norme sul rischio di liquidità). Rientra tra gli impegni su questo fronte l'analisi dei risultati per le banche italiane dello studio d'impatto quantitativo (QIS) del Comitato di Basilea e del CEBS (cfr. il capitolo 19: *L'azione di vigilanza* nella Relazione sull'anno 2009).

### 3.6 I controlli sulle banche e sui gruppi bancari

Nel 2009 l'attività di vigilanza è stata intensificata al fine di presidiare l'accentuarsi di alcuni profili di rischio a seguito della crisi finanziaria.

**L'attività di analisi e valutazione**

Hanno trovato per la prima volta piena applicazione i criteri formalizzati nella nuova *Guida per l'attività di vigilanza*, che valorizzano l'integrazione fra analisi macro e microprudenziale e fra vigilanza a distanza e ispettiva. Il nuovo approccio è incentrato sulla dimensione consolidata, sulla focalizzazione sui rischi e sul principio di proporzionalità, al fine di assicurare efficacia ed efficienza nel perseguitamento degli obiettivi. L'impostazione adottata comporta l'assegnazione di valutazioni – a livello sia consolidato sia individuale – articolate su una scala di 6 giudizi (da 1 a 6 secondo gradi crescenti di criticità), non comparabili con quelle degli anni precedenti, espresse su una scala più ridotta (da 1 a 5) e con differenti metodologie.

La conclusione del primo ciclo di revisione e valutazione prudenziale su 64 gruppi bancari rappresentativi della quasi totalità degli attivi dei gruppi ha condotto all'attribuzione di giudizi favorevoli nei confronti del 4,7 per cento degli intermediari esaminati (2,3 per cento dell'attivo considerato), di valutazioni intermedie per l'85,9 per cento (96,5 per cento dell'attivo) e di giudizi sfavorevoli per il restante 9,4 per cento (1,2 per cento dell'attivo).

Hanno pesato sui giudizi il deterioramento della qualità del credito e, nell'ambito dei rischi finanziari, le carenze riscontrate nel presidio del rischio di liquidità e dell'esposizione al rischio di tasso di interesse, nonché i riflessi di tali aree di rischio sulla capacità reddituale e sull'adeguatezza patrimoniale. La Banca d'Italia è intervenuta richiedendo, dove necessario, azioni correttive (cfr. *infra*). Specifica attenzione è stata inoltre riservata al monitoraggio dei modelli interni validati per il calcolo dei requisiti patrimoniali, al rischio strategico e ai sistemi di governo e di controllo.

I giudizi denotano, nel complesso, la capacità di tenuta delle banche italiane di fronte agli impatti della crisi finanziaria, pur registrando l'accentuarsi della rischiosità del credito e una significativa flessione della redditività.

L'integrazione fra analisi macro e microprudenziale ha assicurato l'individuazione dei fattori di esposizione rilevanti per il sistema, attraverso esercizi di stress e indagini specifiche. Gli stress test sono divenuti da tempo un ordinario strumento di vigilanza a livello internazionale: nel 2009 e nel primo semestre del 2010 la Banca d'Italia e le autorità di supervisione europee hanno richiesto alle principali banche simulazioni sui profili di rischio, al fine di individuare tempestivamente situazioni aziendali potenzialmente suscettibili di deterioramento.

**L'analisi dei gruppi con proiezione internazionale:  
i collegi dei supervisori**

Dall'inizio del 2009 l'attività dei collegi dei supervisori, costituiti per il coordinamento della vigilanza e l'analisi dei profili di rischio dei gruppi a vocazione internazionale, è stata particolarmente intensa. I collegi di UniCredit e Intesa Sanpaolo, per cui la Banca d'Italia è *home supervisor*, si sono riuniti nel complesso otto volte (di cui tre nei primi mesi del 2010).

Rispetto al 2008 si è avuto un ampliamento delle tematiche trattate. In particolare, sono stati condivisi gli approcci e le metodologie di esame utilizzati dalle autorità di vigilanza dei diversi paesi al fine di una valutazione complessiva dei rischi assunti da ciascuno dei due gruppi. Apposite sessioni sono state dedicate all'analisi dei risultati dello SREP, al follow-up sull'attività di supervisione svolta e alla pianificazione degli interventi; particolare attenzione è stata riservata alla disamina delle fasi di validazione e monitoraggio dei modelli interni e delle politiche di remunerazione secondo i criteri dell'FSB. Esponenti della funzione di *risk management* dei gruppi sono intervenuti per illustrare le metodologie di calcolo utilizzate nell'ICAAP.

Per specifiche tematiche riguardanti le filiazioni estere, si sono tenuti incontri bilaterali con le autorità locali (9 per UniCredit e 4 per Intesa Sanpaolo), a cui talvolta hanno partecipato anche esponenti delle banche controllate.

La collaborazione fra le autorità di vigilanza è stata intensificata. Considerata l'efficacia riscontrata nell'utilizzo del sito internet riservato predisposto per il collegio di UniCredit, un'iniziativa analoga è attualmente in fase di test per il collegio di Intesa Sanpaolo.

Sono in corso le verifiche preliminari per la costituzione di nuovi collegi su alcuni gruppi italiani di minore dimensione con presenza all'estero. Iniziative sono state assunte per la costituzione di gruppi ristretti in materia di liquidità e di gestione delle crisi, allo scopo di predisporre — coerentemente con le indicazioni dell'FSB — strumenti e procedure idonei ad affrontare le eventuali difficoltà che possono riguardare gli intermediari con operatività internazionale.

La Banca d'Italia partecipa a 11 collegi di supervisione su gruppi esteri, in qualità di *host supervisor*. Nel 2009 i principali temi affrontati nell'esame della situazione tecnica degli intermediari sono stati il rischio di credito, l'estensione dei modelli aziendali per il calcolo dei requisiti patrimoniali e la quantificazione del capitale interno.

Sulla base delle indicazioni del CEBS sono stati sottoscritti i protocolli multilaterali per la cooperazione e il coordinamento dell'attività di vigilanza sui gruppi UniCredit e Intesa Sanpaolo e su quelli per i quali la Banca d'Italia svolge il ruolo di *host supervisor*.

Gli interventi di vigilanza effettuati nel 2009, nella forma di lettere di richiamo o di audizioni con gli esponenti aziendali, sono stati 924 (tav. 3.2) e sono stati effettuati nei confronti di 332 banche, pari a oltre il 40 per cento delle vigilate. Oltre agli interventi sulla complessiva situazione aziendale, i profili maggiormente interessati sono rappresentati da quelli organizzativo e della rischiosità creditizia.

#### Gli interventi di vigilanza

Tavola 3.2

#### INTERVENTI NEI CONFRONTI DELLE BANCHE

Banche	2008			2009		
	Audizioni	Lettere di richiamo	Totale interventi	Audizioni	Lettere di richiamo	Totale interventi
Banche appartenenti ai primi 6 gruppi .....	34	40	74	40	33	73
Altre banche spa o popolari .....	153	121	274	212	158	370
BCC .....	311	296	607	250	231	481
<b>Totale ...</b>	<b>498</b>	<b>457</b>	<b>955</b>	<b>502</b>	<b>422</b>	<b>924</b>

Il numero degli interventi è rimasto sostanzialmente stabile per i principali gruppi ed è risultato in crescita per quelli intermedi. L'incisività degli stessi è migliorata, grazie al più intenso coordinamento fra vigilanza a distanza e ispettiva, all'utilizzo di brevi accessi finalizzati all'acquisizione in loco di elementi informativi (“incontri-dibattito”) e all'incremento degli accertamenti settoriali, che hanno consentito modalità più tempestive di intervento sulle situazioni meritevoli di attenzione.

Per quanto riguarda le banche specializzate nella distribuzione di prodotti finanziari, nell'investment e nel private banking e nell'erogazione del credito – nelle forme del leasing, del factoring, dei mutui ipotecari o del credito al consumo, compresa la forma della cessione del quinto – iniziative specifiche sono state assunte sulle reti esterne con l'obiettivo di presidiare i rischi operativi e reputazionali.

L'accuratezza dell'informativa pubblica e delle segnalazioni prudenziali di vigilanza è stata oggetto di attento esame e di lettere di intervento, per garantire l'affidabilità dei dati su cui si basano le valutazioni di mercato e la vigilanza a distanza. Documenti congiunti del tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob e Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS hanno richiamato l'attenzione sulle informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie in materia di continuità aziendale, rischi finanziari, adeguatezza del processo di verifica della riduzione di valore delle attività, incertezze nell'utilizzo di stime, clausole contrattuali (*covenants*) dei debiti finanziari, ristrutturazioni dei debiti delle imprese, modalità di determinazione del fair value delle attività e passività finanziarie.

**Gli interventi sui profili di rischio**

Sono stati effettuati approfondimenti sulla qualità del credito – che, in considerazione della sfavorevole fase congiunturale, ha registrato un significativo deterioramento – e sui relativi processi di gestione. Gli interventi, anche a seguito di accessi ispettivi, hanno consentito un monitoraggio delle metodologie di misurazione, dei presidi di controllo, delle politiche di copertura; agli intermediari sono stati chiesti adeguamenti gestionali e un tempestivo utilizzo delle diverse fonti informative disponibili. Nell'ambito di appositi incontri con gli esponenti aziendali, attenzione è stata rivolta alle esposizioni verso controparti estere nonché, a livello nazionale, verso imprese primarie in fasci di ristrutturazione.

In materia di concentrazione creditizia sono stati effettuati interventi volti a garantire il rispetto delle norme sui grandi fidi, a fissare limiti per affidato più stringenti o, in alcuni casi, ad applicare ponderazioni più elevate alle esposizioni. Approfondimenti sono stati condotti anche sulle modalità di trattamento del rischio di concentrazione nell'ambito del secondo pilastro di Basilea 2.

Nell'ambito dell'operatività in valori mobiliari l'attenzione è stata riservata ai possibili effetti della revisione del trattamento prudenziale del portafoglio di trading, al rischio di controparte derivante da prodotti derivati over-the-counter, ai pronti contro termine e ai valori mobiliari, con particolare riferimento ai titoli sovrani e di operatori internazionali esposti alle turbolenze del mercato. La Vigilanza è intervenuta per indurre le banche a rafforzare il processo di valutazione dei prodotti a più alto rischio, nonché l'assetto operativo e dei controlli del comparto.

Sono stati approfonditi il livello di esposizione e le tecniche di gestione del rischio di tasso d'interesse sull'intero bilancio, alla luce dell'attuale configurazione della curva dei rendimenti. Intenso è stato il confronto con i principali intermediari anche sui modelli statistici utilizzati per la gestione del rischio, in particolare per le strategie di copertura, il trattamento delle poste a vista e delle opzioni di rimborso anticipato, le segnalazioni consolidate; talora è stata richiamata la necessità di sanare errori se-

gnaletici. Per alcuni intermediari di minore dimensione con elevata esposizione sono state richieste iniziative per il contenimento del rischio.

Nel 2009 la situazione di liquidità degli intermediari nazionali ha beneficiato dell'effettuazione di operazioni di autocartolarizzazione e dell'emissione di *covered bonds*. È tuttavia proseguita una continua azione di monitoraggio; sono stati affinati gli strumenti introdotti nella fase di crisi, utilizzando simulazioni di scenari di stress e un nuovo modello di analisi, che valuta sia l'equilibrio finanziario di breve periodo e strutturale, sia l'adeguatezza degli assetti organizzativi e dei processi operativi.

Specifici interventi sono stati effettuati per richiamare l'esigenza di rispettare i requisiti patrimoniali e organizzativi prescritti per l'emissione di *covered bonds*; nell'ambito dell'azione di monitoraggio sulle filiali di banche estere è stato applicato a una succursale l'obbligo di depositare titoli stanziabili pari al 7 per cento della provvista (art. 55 del TUB). Frequenti sono stati i contatti con le autorità di vigilanza di altri paesi per lo scambio di informazioni sulla posizione di liquidità delle entità estere di gruppi italiani.

Dopo il miglioramento registrato sul mercato interbancario nel 2009, a seguito delle nuove tensioni nel 2010 sono stati nuovamente intensificati i contatti con i tesorieri, che per alcuni intermediari avvengono con periodicità giornaliera.

L'evoluzione dei rischi operativi è stata oggetto di attento monitoraggio da parte della Vigilanza, al fine di verificare l'adeguatezza delle modalità di determinazione del requisito patrimoniale e dei presidi organizzativi adottati nell'ambito dei processi di intermediazione creditizia e finanziaria. In tale ambito è proseguita l'attività di coordinamento con la Consob per l'applicazione della normativa MiFID da parte di banche e SIM appartenenti ai gruppi bancari. Appositi interventi hanno riguardato la necessità di adottare le opportune cautele nella vendita di derivati alla clientela, specie di natura istituzionale, richiamando le responsabilità delle funzioni di controllo.

Attesi gli elevati rischi operativi e reputazionali connessi allo svolgimento del servizio di banca depositaria, la Banca d'Italia ha effettuato appositi interventi per monitorare le iniziative assunte per la rimozione delle criticità rilevate anche in sede ispettiva nell'esercizio di tale attività. A due intermediari è stato rimosso il divieto di acquisizione di nuovi incarichi, constatato lo stato di avanzamento dei piani per l'eliminazione delle carenze e la razionalizzazione delle strutture dedicate.

Requisiti patrimoniali aggiuntivi sono stati imposti a 9 banche, in relazione a gravi carenze emerse, anche a seguito di accertamenti ispettivi, nel processo di rilevazione, gestione e controllo dei rischi. La maggiorazione del requisito ha riguardato i rischi di credito, operativi e di mercato. In alcuni casi si sono associati interventi sulla governance: in particolare, è stato richiesto un ricambio significativo degli organi. Sono stati rimossi o ridotti i coefficienti patrimoniali specifici imposti a 13 banche, tenuto conto dei processi di risanamento attuati e dei miglioramenti intervenuti nelle strutture di controllo. Alla fine del 2009 gli intermediari tenuti al rispetto di requisiti patrimoniali superiori a quelli minimi erano 80, cui faceva capo il 3 per cento circa dei fondi intermediati.

**Gli interventi sul patrimonio**

Aumenti di capitale, destinazione degli utili a riserva, emissioni di strumenti di patrimonializzazione – anche sottoscritti dal MEF – e cessioni di attività non strategiche hanno contribuito al miglioramento degli indicatori di adeguatezza patrimoniale delle banche e dei gruppi.

La Vigilanza ha adottato un atteggiamento di particolare prudenza nella valutazione degli ICAAP (cfr. il capitolo 19: *L'azione di vigilanza* nella Relazione sull'anno 2009): ha assegnato preferenza alle misure regolamentari di rischio rispetto alle stime aziendali dell'esposizione; ha improntato a criteri selettivi l'inclusione fra le risorse finanziarie disponibili di componenti ulteriori rispetto a quelle inserite nel patrimonio di vigilanza. Questa impostazione ha fatto emergere aspetti suscettibili di miglioramento sul piano metodologico e a livello gestionale, nonché una riduzione delle eccedenze patrimoniali stimate dagli intermediari; tali risultati hanno condotto a una valutazione intermedia sull'adeguatezza della loro dotazione e del loro processo di pianificazione patrimoniale, a fronte di valutazioni aziendali di sostanziale robustezza.

La Banca d'Italia ha sollecitato ulteriori rafforzamenti dei margini patrimoniali, in considerazione dei riflessi delle proposte di modifica della regolamentazione internazionale in materia di capitale delle banche, delle deboli prospettive reddituali, delle complessità realizzative delle strategie di patrimonializzazione delineate nei resoconti ICAAP. Prima dell'approvazione dei bilanci 2009 è stata richiamata l'attenzione delle banche, a esclusione di quelle di credito cooperativo che già hanno vincoli in materia di distribuzione degli utili, sull'opportunità di destinare in massima parte gli utili al rafforzamento del patrimonio.

L'emissione da parte di alcuni gruppi di obbligazioni convertibili con cui l'emittente si riserva la facoltà di rimborso anche anticipato attraverso l'assegnazione di azioni ordinarie (strumenti cosiddetti *soft mandatory*) consente di prefigurare la costituzione di ulteriori riserve per la copertura di perdite e/o del potenziale fabbisogno dovuto alle proposte di modifica delle norme sul patrimonio. I gruppi emittenti sono stati richiamati a prestare particolare attenzione al rispetto della disciplina sul collocamento delle obbligazioni al fine di ridurre i rischi reputazionali e a porre in essere iniziative atte a garantire il mantenimento, anche in prospettiva, di adeguati margini patrimoniali nell'eventualità di mancata conversione.

Sono stati condotti approfondimenti sulla sussistenza delle condizioni normative per talune iniziative di dismissione del patrimonio immobiliare strumentale e di mitigazione del rischio di credito attraverso cartolarizzazioni sintetiche; sono state scoraggiate le operazioni che non assicuravano l'effettiva traslazione dei rischi.

Le richieste di rimborso degli strumenti con valenza patrimoniale (strumenti innovativi di capitale e passività subordinate) sono state valutate secondo i criteri stabiliti nel 2009 (cfr. il paragrafo: *L'attività normativa* in questa Relazione e il capitolo 19: *L'azione di vigilanza* nella Relazione sull'anno 2009), volti a evitare un indebolimento del patrimonio. In coerenza con la normativa è stata richiesta, in presenza di rimborsi anticipati, la contestuale sostituzione con strumenti di analoga natura e qualità. Alla luce della revisione della disciplina internazionale sulla computabilità nel patrimonio di vigilanza

degli strumenti in esame, le banche sono state invitate a valutare costi, benefici e condizioni delle nuove emissioni.

Oltre ai pareri positivi sulle istanze presentate nel primo semestre del 2009 (Banco Popolare, Banca Popolare di Milano e Banca Monte dei Paschi di Siena) per la sottoscrizione da parte del MEF degli strumenti patrimoniali previsti dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (cfr. la *Relazione al Parlamento e al Governo sul 2008*), la Banca d'Italia si è pronunciata favorevolmente sulla richiesta del Credito Valtellinese. I criteri utilizzati per la formulazione dei pareri sono stati improntati alla valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti dal decreto attuativo, attinenti all'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica della banca, alla rischiosità complessiva, alle caratteristiche contrattuali e all'importo degli strumenti emessi.

Nel 2009 e nella prima parte del 2010 sono stati emanati due provvedimenti di autorizzazione all'utilizzo di metodologie interne per il calcolo dei requisiti patrimoniali, uno per i rischi di credito e l'altro per i rischi operativi. I processi istruttori (cosiddetta *convalida*) sono stati improntati ai criteri ribaditi al sistema bancario nel settembre del 2009, volti ad assicurare che la *convalida* ai fini prudenziali sia condizionata alla piena integrazione e all'effettivo utilizzo dei modelli nelle procedure di gestione e di controllo interno.

È proseguita anche l'attività di estensione dei modelli interni di quantificazione del rischio di credito, dei rischi operativi e di mercato adottati dai principali gruppi bancari a ulteriori prodotti ed entità, italiane ed estere (*roll-out*).

In alcuni casi i procedimenti sono stati sospesi per consentire alla Vigilanza di verificare, anche con accessi ispettivi, la sussistenza dei requisiti per un corretto funzionamento del modello o richiedere la definizione dei piani di intervento per il superamento di alcune carenze. In sede di autorizzazione sono stati talvolta applicati limiti ai potenziali benefici patrimoniali, più stringenti rispetto agli standard internazionali (*floors* e *buffers* prudenziali per sterilizzare le possibili sottostime dei requisiti). Trascorso un congruo periodo di utilizzo dei modelli e verificato lo stato di avanzamento degli interventi correttivi richiesti sul piano organizzativo e delle modalità di misurazione dei rischi, in alcuni casi è stata accolta la richiesta di riduzione del *floor* o consentita una rimodulazione degli aggravi patrimoniali; i provvedimenti sono stati accompagnati da inviti agli esponenti aziendali a monitorare l'utilizzo e il funzionamento dei modelli, anche attraverso l'impiego di risorse adeguate.

Nel 2009, con la scadenza del termine per il recepimento delle disposizioni in materia di governance emanate nel 2008, sono stati oggetto di esame i progetti di governo societario e le connesse modifiche statutarie; ne è derivato un considerevole aumento dei relativi procedimenti amministrativi (tav. 3.3).

L'analisi dei progetti di governo societario si è incentrata sulla configurazione degli assetti di governo, sulle politiche di remunerazione del management e sul sistema organizzativo. Audizioni di esponenti bancari hanno avuto a oggetto l'efficacia dei sistemi di governo e di controllo integrati di gruppo; sono stati effettuati inoltre interventi per assicurare l'esistenza presso le singole società di strutture di collegamento con le funzioni di controllo della capogruppo.

**Le metodologie interne  
di calcolo dei requisiti  
patrimoniali**

**Governance, controlli  
interni e sistemi  
di remunerazione**

Tavola 3.3

## PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI BANCHE

Voci	2008	2009
Accesso al mercato .....	13	18
Modificazioni statutarie .....	161	389
di cui: <i>aumenti di capitale</i> .....	55	42
Coefficiente patrimoniale particolare .....	5	9
Fusioni, incorporazioni e scissioni .....	51	34
Acquisizioni di partecipazioni bancarie .....	31	32
di cui: <i>revoca dell'autorizzazione alla detenzione</i> .....	0	7
Acquisizioni di partecipazioni finanziarie e assicurative .....	70	39
Insediamento e libera prestazione servizi in paesi extra UE .....	3	7
Banca depositaria .....	4	0
Servizi di investimento .....	4	7

In materia di modifiche statutarie la Vigilanza ha richiamato la necessità di porre in essere ulteriori iniziative atte a migliorare la qualità della governance. Le richieste hanno in prevalenza avuto per oggetto: la rappresentanza delle minoranze negli organi aziendali, la definizione di indipendenza dei consiglieri di amministrazione, il ruolo del presidente e/o le condizioni per la sua partecipazione al comitato esecutivo, il mancato adeguamento ad alcune prescrizioni contenute nelle disposizioni.

Alle banche popolari quotate o a capo di gruppi complessi con operatività estesa al territorio nazionale è stato chiesto di contemperare la stabilità degli assetti di governo con l'esigenza di garantire una più intensa partecipazione dei soci alle assemblee e un'adeguata rappresentanza delle minoranze negli organi societari.

Particolare attenzione è stata riservata all'adeguamento dei sistemi di incentivazione e remunerazione alle disposizioni della Banca d'Italia e alle linee guida emanate dall'FSB (cfr. il paragrafo: *L'attività normativa*). La Vigilanza ha avviato un confronto con il sistema bancario per la piena applicazione delle regole e dei principi in materia di remunerazione degli esponenti bancari e dei dipendenti. Le banche sono state invitate a migliorare il rapporto fra parte fissa e variabile della retribuzione e la struttura di quest'ultima, con particolare riferimento alla rilevanza da attribuire alla componente a medio e a lungo termine collegata a indicatori di performance corretti per il rischio.

Interventi specifici sono stati adottati in sede di rilascio di provvedimenti di accertamento degli aumenti di capitale a supporto dei piani di stock option; in un caso non è stato autorizzato il piano di incentivi in quanto non coordinato con il complessivo sistema di remunerazione del nuovo gruppo di appartenenza; in un altro, la carenza della documentazione di supporto ha determinato la comunicazione di mancato avvio del procedimento.